



COMUNE DI BELMONTE CASTELLO
Provincia di Frosinone
POLIZIA LOCALE

Via Umberto Primo n. 20 - 03040 Belmonte Castello (FR)
C.F.: 91009990606 - P. IVA: 02100370606 - Tel.: 0776/692202 - Fax: 0776/1810003
e-mail: pl.belmontecastello@libero.it - sito internet: www.comune.belmontecastello.fr.it
PEC: polizialocale@comunedibelmontecastello.postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N° 7

OGGETTO: RIFIUTI URBANI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- L'art. 198 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani assicurando, tra l'altro:
 - a) Le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- La L.R. Lazio n. 27/1998 e s.m.i. disciplina la gestione dei rifiuti urbani in ambito regionale;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- La L. Reg. Lazio n. 27/1998 e s.m.i.;
- Il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare l'art. 50;
- La Legge n. 689/81;
- Il Regolamento Comunale, approvato con delibera n. 2 del 20/02/1995,

DATO ATTO che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di migliorare, in termini di efficienza, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché la tutela del decoro dell'igiene ambientale;

ORDINA

- 1) Che il conferimento dei rifiuti urbani avvenga nel rispetto delle leggi vigenti;
- 2) Che il deposito dei rifiuti da parte di tutte le tipologie di utenze avvenga a mezzo di sacchi semi trasparenti, ben legati e chiusi e trasportati senza essere trascinati al fine di evitare macchie antiestetiche e maleodoranti sul terreno;
- 3) È fatto divieto assoluto:
 - a) di depositare e/o abbandonare rifiuti in sacchi e/o ingombranti in prossimità dei cassonetti o nelle immediate vicinanze degli stessi;
 - b) abbandonare o depositare sul territorio comunale, nel suolo o sul suolo, qualsiasi rifiuto non pericoloso, anche racchiuso in sacchetti o recipienti;
 - c) abbandonare o depositare sul territorio comunale, nel suolo o sul suolo, rifiuti pericolosi;
 - d) immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
 - e) immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, rifiuti speciali e pericolosi e/o non assimilati agli urbani;
 - f) introdurre nei contenitori materiale ardente, tagliente e pericoloso;

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sindacale per le violazioni a quanto descritto, comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 e s.m.i. in materia di applicazioni delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 s.m.i., come di seguito specificate:

Violazione	Sanzione
Abbandono di rifiuti sul territorio comunale	Da euro 500,00 ad euro 1.500,00

Chiunque abbandona rifiuti di qualsiasi genere, oltre alla sanzione amministrativa o penale prevista, avrà l'obbligo del ripristino dei luoghi, con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato. In caso di inottemperanza a tale obbligo, provvede l'Amministrazione Comunale a danno e a spese del trasgressore.

Chiunque, ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D. Lgs 152/2006, non ottemperi all'ordinanza sindacale del ripristino dello stato dei luoghi sarà sottoposto alla pena di cui all'art. 255, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede l'arresto fino a un anno.

DISPONE

al Responsabile della Polizia Locale, nonché ad altro idoneo personale incaricato dal Comune e comunque a chiunque spetti, di far rispettare la presente ordinanza procedendo, in caso di infrazione, alla immediata contestazione della stessa.

DISPONE ALTRESI'

la notifica del presente provvedimento alla locale Stazione dei Carabinieri.

Lo stesso sarà divulgato alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparenza sul sito del Comune di Belmonte Castello.

NORME FINALI

Sono incaricati del rispetto della presente ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli organi di Polizia, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla propria dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Lazio entro 120 giorni.

Belmonte Castello, li - 8 LUG, 2024



Il Sindaco
Antonio IANNETTA